



**DELIBERA N. 22/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO ETNA ESPRESSO S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE  
“ETNA CHANNEL” LCN 115) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A ALLA  
DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 8/2020 - PROC. 51/20/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 febbraio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative”*

*pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 10 febbraio 2020, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 31922 del giorno 29 settembre 2020, la violazione da parte della società Radio Etna Espresso S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Etna Channel" - LCN 115, delle disposizioni normative contenute nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS per non aver conservato le registrazioni della programmazione televisiva relativa al periodo compreso tra le ore 00.00.00 del giorno 14 settembre 2020 e le ore 24.00.00 del giorno 20 settembre 2020, rilevando, peraltro, l'inesistenza dell'archivio magnetico. Secondo quanto riportato nella citata nota, la società, a seguito della richiesta della consegna delle registrazioni dal 14 al 20 settembre, ha dichiarato quanto segue: *"A seguito della vostra richiesta ci siamo adoperati per passare le registrazioni dal 14 al 20 settembre 2020 su una chiavetta al fine di consegnarle come richiesto. Purtroppo, nostro malgrado, in questa occasione, abbiamo scoperto che il computer collegato alla regia automatica che effettua il servizio di registrazione era fermo. Essendoci stato nei giorni scorsi un fortissimo temporale, riteniamo che l'interruzione sia stata a causa di ciò. Abbiamo provato ad estrapolare l'hard disk e ad installarlo su un'altra macchina, ma è proprio l'hard disk danneggiato. Ci siamo rivolti alla ditta GTE di Gaetano Torrisi per provare un ripristino tecnico purtroppo senza esito positivo, di conseguenza abbiamo acquistato un nuovo computer con le capacità richieste per poter effettuare la registrazione trimestrale di cui si allega fattura (allegato 2) che abbiamo già rimesso in funzione. Le registrazioni dei mesi precedenti sono sullo stesso hard disk che man mano li rigenera"*.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT. n. 8/2020, del 29 settembre 2020 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Radio Etna Espresso S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Etna Channel" - LCN 115 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

### **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 8/2020 la società Radio Etna Espresso S.r.l. non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0438478 del 26 ottobre 2020 e 0017108 del 14 gennaio 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una

sanzione pecuniaria nei confronti della Società Radio Etna Espresso S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo “*Etna Channel*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto non è stato possibile acquisire nel corso delle verifiche di accertamento da parte dell’Ispettorato Mise le registrazioni relative al periodo di programmazione compreso fra le ore 00:00 del 14 settembre 2020 e le ore 24:00 del 20 settembre 2020, risultando peraltro inesistente l’archivio magnetico. La giustificazione addotta dalla società Radio Etna Espresso S.r.l., secondo cui il guasto tecnico dell’*hard disk* sarebbe stato causato da un temporale, non è suffragata da alcuna evidenza empirica e non costituisce, pertanto, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’ esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che, nel caso di specie, prevede l’obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Invero, la mancata consegna delle registrazioni richieste dal CO.RE.COM. ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull’emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell’attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’allegato A alla delibera 353/11/CONS “*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione*”;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Radio Etna Espresso S.r.l. deve ritenersi di elevata entità in considerazione del fatto che gli episodi di violazione sono

afferenti a 90 giorni di programmazione in quanto non solo è risultata inevasa la richiesta dell'Ispettorato Mises di consegnare le registrazioni relative al periodo 14 – 20 settembre 2020, ma è stata contestualmente rilevata anche l'assenza dell'archivio magnetico.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

**C. Personalità dell'agente**

La società Radio Etna Espresso S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nella vicenda in esame, ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 138.236 e un bilancio in utile;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Radio Etna Espresso S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Etna Channel", con sede legale in Acireale (CT) Corso Sicilia, 3, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

**INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n.22 /21/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima

causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 22/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 febbraio 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba